

## Literature review

# La partecipazione finanziaria in Italia: normativa vigente e proposte di modifica

*a cura di Roberta Caragnano*

In Italia il tema delle forme di partecipazione finanziaria dei lavoratori all'impresa è stato oggetto di numerosi dibattiti del mondo economico-giuridico già all'inizio del secolo scorso a partire dagli studi di E. CAMANNI, *La partecipazione dei lavoratori ai profitti dell'impresa*, Edizioni Lavoro, Roma, 1987, C. RATTO, *Sulle società di capitali e lavoro: le azioni di lavoro come una nuova forma di cooperativismo*, in *Rivista delle Società Commerciali*, 1912, 639, M. BIAGIOLI, *La partecipazione ai risultati economici delle imprese nell'ambito della politica di concertazione*, in *L'impresa al plurale. Quaderni alla partecipazione*, 1999, n. 3-4, 83-100, sino alla bozza provvisoria di disegno di legge unificato, con relatore Ichino, presentata in Senato nel maggio 2009.

La partecipazione dei lavoratori alla proprietà e al controllo dell'impresa e al "risparmio popolare" furono oggetto, in seno all'Assemblea Costituente, di un acceso dibattito che si concluse con l'approvazione degli artt. 41, comma 3, 43, 46 e 47 quali norme programmatiche (sul punto si vedano rispettivamente i commenti di G. GHEZZI, F. MERUSI, *Rapporti economici, Titolo III*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1980, 96 e 185). Tali previsioni costituzionali si affiancano all'art.

2349 c.c. che anche attualmente disciplina la fattispecie dell'assegnazione gratuita di azioni da parte di una S.p.A. ai singoli dipendenti e all'art. 2441. E proprio in riferimento ad esso il Decreto del Capo Provvisorio dello Stato del 20 agosto 1947, n. 920, aggiungeva il comma 4 il cui testo, fatta eccezione per una correzione formale di adeguamento, è rimasto lo stesso ed è l'attuale comma 8. Da allora le norme fondamentali sono rimaste invariate e non più in grado di andare incontro in modo consapevole e critico alla mutata realtà (sul punto il *Libro Bianco sul mercato del lavoro*, presentato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ottobre del 2001, nella sezione III.3 prende atto dell'esistenza di un deficit culturale dell'Italia con riguardo al tema e della mancanza di una disciplina organica).

L'indeterminatezza del dettato costituzionale e codicistico «non contribuisce alla soluzione dei principali nodi pratici e tecnici dell'azionariato dei dipendenti e determina un radicato dissenso tra le maggiori correnti istituzionali sul modo di concepire la partecipazione tra capitale e lavoro nell'impresa» (così M. BIAGI, *Le nuove frontiere della partecipazione: un disegno di legge in materia di partecipazione azionaria dei dipendenti*, in *DRI*, 2000, n. 1, 107; sempre sull'inadeguatezza del qua-

dro legislativo si rinvia a E. GHERA, *L'azionariato dei lavoratori dipendenti*, in *ADL*, 1997, n. 6, 18, T. TREU, *La partecipazione dei lavoratori all'economia delle imprese*, in *GComm*, 1988, 785-816, contra è l'opinione di M. NIGRO, *L'edilizia popolare come servizio pubblico*, in *RTDPC*, 1995, 150 ss., che legge nell'art. 47 Cost. un sostegno alla partecipazione finanziaria dei lavoratori). La poca chiarezza delle previsioni costituzionali è stata più volte sottolineata dalla dottrina anche giuslavoristica, che si è confrontata con le disposizioni degli artt. 2349 e 2441 c.c., ed è opinione concorde che il coinvolgimento dei lavoratori nel capitale azionario, pur potendo essere già avviato alla stregua della normativa vigente, per diffondersi in modo socialmente rilevante ed essere "significativo" anche al fine di migliorare il clima partecipativo delle relazioni industriali, necessiti sia di incentivi (soprattutto di ordine fiscale, parafiscale e creditizio) sia di regole giuridiche certe e trasparenti (cfr. A. ALAIMO, *La partecipazione azionaria dei lavoratori. Retribuzione, rischio e controllo*, Giuffrè, Milano, 1998, M. TIRABOSCHI, *Partecipazione finanziaria, qualità del lavoro e nuove relazioni industriali: il caso italiano in una prospettiva comparata*, in *DRI*, 2002, 218-219, parte prima, 258-268). In questa direzione si è mosso il legislatore quando sul finire degli anni Novanta è intervenuto a rilanciare l'idea sul tema dell'azionariato con il nuovo art. 48, comma 2, TUIR (Testo Unico imposte sui redditi) introducendo una disciplina fiscale favorevole per le società emittenti nuove azioni. Successivamente con il d.lgs. n. 58/1998 ha riconfermato la disciplina di sostegno per le società aventi azioni quotate al fine di favorire i piani di *stock option*.

Parte della dottrina ha sottolineato, inoltre, come un presupposto importante per favorire l'azionariato popolare possa essere la riforma del mercato finanziario e dell'informazione societaria. Nel luglio del 1998 infatti era istituita la Commissione Mironi che in linea con il precedente lavoro della Commissione Draghi si prefiggeva l'obiettivo di predisporre uno schema legislativo per un riassetto della disciplina societaria. Nella direzione di un adeguamento della disciplina legislativa al fenomeno del risparmio di massa quale è stata sottolineata nello studio *L'azionariato popolare – Brevi note*, edito da La Centrale Finanziaria Generale S.p.A., Milano, 1961, in *Rivista societaria*, 1961, 346, con l'articolo di L. Mengoni.

Un fattore importante e "tipico" della situazione italiana, che ha inciso sulla diffusione della partecipazione, è stato il contesto delle nostre relazioni industriali che negli anni hanno registrato una opposizione da parte di Confindustria e di una parte sindacale come la Cgil a cui si è contrapposto il convinto sostegno della Cisl. Sul punto e per una sintesi delle posizioni sindacali a favore si leggano E. DI FILIPPO, *Azionariato dei dipendenti in Italia: propositi e proposte recenti*, cui adde E. BONFANTI, *Dipendenti azionisti per esprimere democrazia economica*; per la posizione della Cgil si veda W. CERFEDA, *Oltre la partecipazione in una sola impresa*, tutti in *L'impresa al plurale. Quaderni della partecipazione*, 2001, nn. 7/8.

In Italia la diffusione e l'implementazione degli strumenti partecipativi, se in un primo momento è stata avviata solo in via sperimentale e per grandi aziende per lo più statalizzate e/o della grande distribuzione, successivamente è stata agevolata dalle politiche di privatizzazione e ristrutturazione aziendale che hanno dimostrato come la partecipazione azionaria rappresenti un ottimo strumento di finanziamento e di ricapitalizzazione delle grandi imprese di capitali. A ciò si aggiunge l'orientamento di quella parte della dottrina la quale ritiene che l'azionariato possa essere inteso oltre che come strumento di capitale di rischio anche come alternativa ai licenziamenti collettivi nonché come forma di flessibilizzazione della retribuzione. Sul punto cfr. L. PROSPERETTI, *Appunti conclusivi*, in AA.VV., *Le azioni del futuro: privatizzazione*, Giuffrè, Milano, 1996, mentre come buone prassi italiane si vedano le esperienze di alcune *public companies* del settore del credito quali Mediobanca, Credito Italiano, Banca Popolare di Milano, delle telecomunicazioni come Telecom (sul punto cfr. l'accordo Telecom del 7 ottobre 1997, in *LI*, 1997, n. 21, 75-83) e l'Alitalia (cfr. l'accordo Alitalia del 19 giugno 1996, in *LI*, 1996, n. 13, 43-48).

Da più parti è stato sottolineato anche il vantaggio potenziale dell'adozione di tali strumenti sia in relazione alla capacità di coniugare non solo esigenze economiche e finanziarie ma anche gestionali in quanto la partecipazione dei lavoratori al capitale di impresa implica soprattutto un rafforzamento e un coinvolgimento degli stessi che hanno come diretta conseguenza un aumento della produttività e del clima delle relazioni industriali in azienda. A riguardo si legga G. BAGLIONI, *Valutazione sull'azionariato dei dipendenti nella logica della parte-*

cipazione, in L. BENEDETTI (a cura di), *Democrazia economica e democrazia industriale. La prospettiva europea, il caso italiano*, F. Angeli, Milano, 1994, 104, L. SPAGNUOLO VIGORITA, *Azionariato dei dipendenti: nozione e profili di diritto del lavoro*, in *DRI*, 2000.

In Italia proposte legislative recenti per la riforma dei modelli di azionariato sono state presentate da studiosi della materia: il progetto dell'On. Ruini del 1918, elaborato sulla scorta della legge francese del 26 aprile 1917 sulla partecipazione operaia ai profitti delle società anonime e successivamente ripreso dalla Commissione Vivante del 1922, su cui diffusamente G.U. PAPI, *Il lavoratore alla gestione della impresa*, F. Angeli, Milano, 1923, 241-263, C. VIVANTE, *La partecipazione dei lavoratori agli utili delle società per azioni*, in *RDComm*, vol. XVI. Entrambi i progetti non hanno avuto molto seguito per la delicata questione, dibattuta in dottrina, se optare per forme di gestione individuale e/o collettiva delle azioni ai lavoratori. Il legislatore ha italiano rilanciato l'idea successivamente, nel 1996, con la proposta di legge n. 2499/1996, *Norme per la partecipazione e la rappresentanza dei dipendenti azionisti*, e il ddl n. 2661/1996, *Norme per la diffusione dell'azionariato tra i dipendenti delle società per azioni costituite per effetto della privatizzazione degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica*, mentre nel 1998 è seguita la proposta curata da M. Biagi con la collaborazione di M. Tiraboschi per il Ministero dei trasporti, in attuazione di quanto stabilito nel *Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti del dicembre 1998*, in *DRI*, 2000, n. 1.

Sul dibattito italiano si legga M. BIAGI, M. TIRABOSCHI, *La partecipazione finanziaria dei lavoratori*, in *Banca & Lavoro*, 2001, n. 8. In una prospettiva *de jure condendo* si confronti la proposta di disciplina dell'azionariato contenuta in T. TREU, *Politiche del lavoro. Insegnamenti di un decennio*, Il Mulino, Bologna, 2002, sez. III. Con specifico riferimento al caso italiano sempre nella prospettiva *de jure condendo* ma riguardo alla questione di alternativa tra azionariato individuale e collettivo cfr. M. BIAGI, *La partecipazione azionaria dei dipendenti tra intervento legislativo e autonomia collettiva*, in *RIDL*, 1999, n. 3, 283-291.

Attualmente, in Senato, è stata presentata e discussa la bozza provvisoria di un disegno di legge uni-

ficato, con relatore Pietro Ichino, sulla partecipazione dei lavoratori alle imprese. La bozza di testo unificato ha l'obiettivo di recepire in un unico disegno di legge le varie proposte presentate sulla materia (cfr. ddl n. 803/2008, ddl n. 964/2008, ddl n. 1308/2008 e ddl n. 1531/2009, tutti in *Boll. Adapt*, 2009, n. 14. Per commenti al disegno di legge si veda la relazione al progetto di legge presentata da Pietro Ichino il 30 ottobre 2008, in [www.senato.it](http://www.senato.it), F. RICCARDI, *L'ora della partecipazione*, in *Avvenire*, 20 maggio 2009, G. BAGLIONI, *Partecipazione: il sindacato nella stanza dei bottoni. Evviva la partecipazione dei lavoratori?*, in [www.ildiariodellavoro.it](http://www.ildiariodellavoro.it), 5 giugno 2009, R. CARAGNANO, *La partecipazione dei lavoratori: prima analisi delle recenti proposte di legge*, Working Paper Adapt, 2009, n. 86).

Il disegno di legge in cinque articoli disegna i contenuti del nuovo contratto di lavoro che regola il coinvolgimento dei lavoratori nell'andamento dell'azienda: prevede la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a un consiglio di sorveglianza nelle imprese esercitate in forma di S.p.A. o di Società europea, con oltre 300 dipendenti, disegna i contorni della partecipazione azionaria dei lavoratori, con l'aiuto di sgravi fiscali, infine prevede che parte della retribuzione dei dipendenti possa essere differita al momento in cui vengono raggiunti determinati obiettivi aziendali. In particolare, gli importi versati dai dipendenti che aderiscono al piano di partecipazione azionaria, fino a un massimo di 5.200 euro, danno diritto a una detrazione Irpef del 19%. Un incentivo fiscale per scommettere sui buoni risultati della propria azienda, con diritto a una compartecipazione agli utili da parte dei lavoratori.